

FAQ

Le risposte di seguito riportate hanno carattere indicativo e non vincolante. Eventuali approfondimenti specifici potranno essere richiesti agli uffici referenti delle singole misure.

BANDO PER L'ACCESSO ALLA MISURA 10, PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DI CUI ALLA DGR 7 MAGGIO 2021, N. 707.

1. D: Entro quale data deve essere presentata le domande di adesione alla misura?

R: Per l'annualità 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande è stabilito alla data del 25 giugno, salvo eventuali proroghe.

2. D: Da che data partono gli impegni previsti dalla misura e quando terminano?

R: Gli impegni hanno una durata di 3 anni consecutivi, senza interruzioni, e decorrono dal 15 maggio 2021 e terminano il 14 maggio 2024.

3. D: È obbligatorio presentare la domanda di conferma impegni annualmente?

R: Sì, a pena inammissibilità e decadenza totale della domanda con contestuale recupero delle somme erogate.

4. D: La domanda cartacea entro quando deve essere presentata agli uffici attuatori di competenza territoriale?

R: Non è prevista nessuna presentazione cartacea delle domande, tranne nel caso in cui queste siano presentate da liberi professionisti. I liberi professionisti devono presentare la domanda cartacea al Servizio sviluppo comparto agricolo entro il 30 settembre di ogni anno d'impegno.

5. D: Per i contratti d'affitto che scadono prima della fine dell'impegno triennale, posso rinnovare l'affitto al termine della scadenza naturale? In caso contrario devo rinnovare i contratti d'affitto prima della presentazione della domanda di sostegno con una data di scadenza che vada oltre il 14/05/2024?

R: Il rinnovo dei contratti d'affitto nelle domande pluriennali (M10 e M11) può essere fatto a scadenza naturale. Sta di fatto che se i contratti d'affitto coprono l'interno periodo d'impegno gli errori e/o le anomalie informatiche ad essi legate si riducono notevolmente velocizzando le procedure di pagamento.

6. D: Posso ridurre la superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento?

R: Sì, è possibile ridurre la superficie impegnata con la domanda di sostegno nel limite massimo del 50%. La riduzione eccedente il 50% determina la decadenza dal sostegno. Il montante riducibile è calcolato sulla tipologia di intervento. Si ricorda che più di due riduzioni di superficie, art. 35 Reg. UE n. 640/2014 par. 3 "Ripetizione di un'inadempienza" nel corso dei tre anni di impegno, sono considerate inadempienze gravi ed il sostegno è revocato integralmente.

7. D: Una azienda può subentrare nel corso del periodo d'impegno, in parte o totalmente, agli impegni assunti da un altro beneficiario?

R: Sì, se il subentrante soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dalla misura.

8. D: Il corso di formazione è obbligatorio e entro quando deve essere fatto?

R: Sì, il corso di formazione è obbligatorio per un numero minimo di 24 ore. Il beneficiario o un suo collaboratore devono ottenere l'attestato di qualifica o di frequenza entro il 31 dicembre 2022 a pena decadenza dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate.

9. D: La formazione è obbligatoria anche per il subentrante?

R: Sì.

10. D: La SAU della mia azienda è pari a 10 ettari di cui 4 certificati con il metodo dell'agricoltura biologica. Sulla restante superficie posso richiedere il contributo della misura 10?

R: Sì, in quanto le aziende miste posso accedere alla misura 10 e alla misura 11 agricoltura biologica purché su particelle distinte.

11. D: A quale indirizzo PEC devo inoltrare eventuali comunicazioni o allegati in merito alla domanda di M10?

R: Al seguente indirizzo: sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

M10.1.1 GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

12. D: Devo impegnare tutta la superficie a seminativo?

R: No, è facoltà del beneficiario decidere la superficie in ettari da impegnare con l'intervento.

13. D: È disponibile un modello del registro delle lavorazioni e delle operazioni colturali effettuate sulle particelle?

R: Sì, il registro è costituito da un foglio elettronico ed è liberamente scaricabile dal sito della Regione alla pagina dedicata alla Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali, nella colonna di destra, alla voce "Materiale di supporto": Allegato D - Misura 10.1.1 - Gestione conservativa dei seminativi.

14. D: Nella compilazione del registro posso evitare di trascrivere le operazioni per ogni particella e farlo invece per appezzamenti o parcelle omogenee?

R: Sì, è possibile, purché al registro venga allegato un elenco che permetta di individuare chiaramente le particelle presenti negli appezzamenti o parcelle (si intendono aggregati funzionali di particelle), non necessariamente contigue ma soggette allo stesso tipo di operazioni colturali.

15. D: Posso aderire all'intervento 10.1.1 se asporto la biomassa?

R: Sì, se la biomassa asportata viene destinata all'alimentazione degli animali allevati in azienda, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del bando di misura, rispettando le indicazioni ivi contenute relativamente al carico UBA/ha e al mantenimento in campo dei residui colturali della coltura che succede a quella della quale si è

asportato il residuo. Nel caso in cui la destinazione della biomassa sia diversa dall'alimentazione degli animali (es. biodigestori), non si può beneficiare della deroga di cui all'art. 24 del bando di misura sopra citata. Spetta al beneficiario fare le valutazioni del caso in termini di fattibilità tecnica e di opportunità economica. Si fa presente, a titolo di esempio, che gli stocchi del mais lasciati in piedi offrono al terreno una copertura inferiore al 10%, perciò insufficiente ai fini dell'impegno, e che per garantire una copertura del 30% è necessaria indicativamente una quantità di residui colturali di mais pari a 1,5 t di sostanza secca per ettaro, trinciata e distribuita in modo uniforme sulla superficie.

16. D: Posso realizzare un impianto di subirrigazione sulle superfici impegnate nell'intervento 10.1.1? La realizzazione dell'impianto richiede l'utilizzo di un ripuntatore che incide il terreno senza voltarlo ed interessa una fascia di circa 10 cm di larghezza per la posa di un sistema di tubi interrati a 30 cm di profondità e posti ad una distanza di circa 70-90 cm.

R: Sì, in quanto non vengono voltati gli strati del terreno, si riduce il consumo idrico dell'azienda e si impedisce l'utilizzo di fatto dell'aratro sulla superficie, purché venga presentata specifica richiesta di autorizzazione all'ufficio attuatore.

17. D: Ho alcuni terreni che vengono irrigati a scorrimento, per poter irrigare le varie colture devo fare dei mini canali su tutto l'appezzamento non garantendo la copertura del 30 % di residui su tutto il terreno. Come posso fare?

R: In questo caso, se non è garantita la copertura del terreno al 30%, non ci sono i presupposti per rispettare gli impegni previsti dall'intervento.

18. D: Posso effettuare dei movimenti di terra sulle superfici impegnate e richieste a premio, ad esempio per pareggiare la superficie?

R: No, in quanto il movimento di terra è riconducibile ad una inversione degli strati, e quindi si violerebbe un impegno essenziale di cui all'articolo 18, comma 1 lettera e) del bando.

19. D: Cosa si intende all'art. 22 comma 1 lettera a) punto 1 e 2 con lavorazione del terreno ad una profondità massima di 15 cm su tutta la SOI e con una larghezza, in corrispondenza della sola fila con una larghezza massima di 20 cm?

R: Si intende che la profondità delle lavorazioni è al massimo è di 15 cm su una fila di semina di 20 cm e non su tutta la superficie.

20. D: Avendo terreni ricchi in scheletro, posso effettuare un'operazione superficiale di macinazione dei sassi? L'operazione comporta sostanzialmente la macinazione dei primi 5 cm di terreno e la distruzione dei residui colturali.

R: No, in quanto l'operazione contrasta con gli impegni accessori di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) e 3); la lavorazione infatti supera i 20 cm di larghezza massima sulla fila destinata alla semina, impiega attrezzature dotate di organi lavoranti attivi e non mantiene la copertura prevista da parte dei residui colturali presenti in superficie.

21. D: Il premio aggiuntivo per l'interramento dei liquami può essere erogato anche se distribuisco digestato.

R: No, a norma dell'art. 23 comma 2 del bando di misura.

22. D: Dove posso trovare informazioni tecniche sull'agricoltura conservativa?

R: Informazioni di carattere tecnico sono reperibili sui seguenti siti:

- HelpSoil (in particolare all'area Download): <http://www.lifehelpsoil.eu/>
- Conservation Agriculture Group at Cornell University:
<http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/index.html>
- FAO: <http://www.fao.org/ag/ca/>

M10.1.2 GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

23. D: È obbligatorio assoggettarsi al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)?

R: Sì, a pena di inammissibilità. L'adesione deve essere confermata negli anni successivi.

24. D: Come ci si assoggetta al sistema di qualità SQNPI?

R: Il beneficiario deve rivolgersi al proprio CAA o direttamente agli utenti qualificati (esempio Cantine sociali ecc) i quali provvederanno a compilare la richiesta di adesione all'SQNPI tramite la procedura messa a disposizione dal Ministero sul sito www.reterurale.it. In fase di adesione il beneficiario dovrà indicare lo scopo di tale richiesta andando a selezionare una delle seguenti voci:

1. Marchio SQNPI
2. Certificazione agro-climatica ambientale (ACA)
3. Marchio SQNPI e certificazione agro-climatico ambientale (ACA)

Per poter beneficiare del premio della M10.1.2 la scelta obbligatoria deve ricadere sul punto 2 o 3.

25. D: Siamo una Cantina che segue tutto il processo al fine dell'ottenimento del marchio SQNPI. Possiamo presentare una domanda collettiva che includa i nostri associati? In questo caso chi percepisce il premio di misura 10.1.2?

R: Sì, è possibile aderire al marchio SQNPI in maniera collettiva. In questo caso il beneficiario di misura 10.1.2 non presenta la domanda singola di adesione all'SQNPI sul portale della Rete Rurale. Il premio annuale della misura 10.1.2 sarà erogato solo al singolo beneficiario che ne ha fatto domanda.

26. D: Quali sono le tempistiche per la presentazione della domanda annuale al sistema di qualità SQNPI?

R: Le tempistiche di adesione all'SQNPI sono quelle stabilite dall'OTS (organismo tecnico scientifico). Per l'annualità 2021 il termine ultimo di presentazione della domanda in forma singola o associata all'SQNPI, è il 12 luglio 2021, salvo eventuali proroghe.

27. D: Adesioni singole all'SQNPI: è opportuno presentare prima la domanda di adesione SQNPI e successivamente rilasciare la domanda di 10.1.2. Si chiede se è ammissibile rilasciare la domanda di 10.1.2 al SIAN entro il 25/06/2021 e, viste le difficoltà informatiche, presentare successivamente l'adesione al SQNPI "singola" entro il 12/07/2021. La domanda di misura 10 è ammissibile?"

R: Sì, la presentazione (=rilascio) della domanda di adesione all'SQNPI può avvenire successivamente alla presentazione della domanda di 10.1.2 ed entro il 12/07/2021. Nella compilazione della domanda di SQNPI, la data iniziale di adesione (quella editabile) dovrà essere coerente con l'anno corrente e antecedente o corrispondente alla data di rilascio della domanda di 10.1.2.

28. D: Adesioni collettive all'SQNPI: la presentazione della domanda di 10.1.2 (rilascio) può essere antecedente alla presentazione dell'adesione all'SQNPI collettiva, viste le difficoltà informatiche occorse sul portale delle Rete Rurale Nazionale, purché quest'ultima venga presentata entro il 12/07/2021? Ad esempio: domanda di 10.1.2 rilasciata al SIAN entro il 25/06/2021 e adesione al SQNPI collettiva rilasciata il 12/07/2021, la domanda di misura 10 è ammissibile"

R: Sì, la domanda per l'impegno agro-climatico-ambientale è ammissibile anche se la presentazione (=rilascio) della domanda di adesione all'SQNPI per problemi informatici del portale avviene dopo la presentazione della domanda di 10.1.2, la cui attuale scadenza senza penalità è fissata al 25/06/2021. Nella compilazione della domanda di SQNPI, la data iniziale di adesione (quella editabile) dovrà essere coerente con l'anno corrente e antecedente o corrispondente alla data di rilascio della prima domanda individuale di 10.1.2.

29. D: Posso chiedere il premio aggiuntivo difesa integrata su tutte le colture tra cui l'actinidia?

R: No, solamente sui raggruppamenti colturali del melo, pesco, pero, olivo, vite e altri frutteti. L'actinidia non rientra nel raggruppamento altri frutteti in quanto ha un premio specifico.

30. D: In merito alla 10.1.2 "premio aggiuntivo confusione sessuale", è possibile richiederlo ad anni alterni e/o su superfici diverse?

R: No, il premio deve essere richiesto a partire dal primo anno di impegno sugli impianti in produzione e mantenuto sulle medesime superfici.

31. D: Un'azienda viticola che usa insetti utili contro cocciniglie ma effettua un trattamento con prodotti fitosanitari di sintesi contro la tignola (invece di *Bacillus thuringiensis* o confusione sessuale) può chiedere il premio aggiuntivo difesa integrata?

R: Sì.

32. D: Riguardo al trattamento obbligatorio contro *Scaphoideus titanus* va bene qualsiasi molecola ammessa nel disciplinare anche nel caso si faccia richiesta premio aggiuntivo?

R: Sì.

33. D: Da che anno si considerano in produzione gli impianti al fine della richiesta del premio aggiuntivo difesa integrata?

R: La distinzione tra impianti in allevamento e in produzione si considera sulla base di quanto stabilito nelle norme tecniche agronomiche del disciplinare per quanto indicato nella differenziazione delle fertilizzazioni (ad esempio vite dal 3° anno, melo 3° anno, olivo 4° anno).

34. D: La mia azienda ha una SAU a vite di 10 ettari. La superficie oggetto d'impegno può essere solo parziale?

R: No, per l'adesione relativa alla produzione integrata è obbligatorio impegnare tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie.

35. D: Le analisi di laboratorio previste all'interno dei disciplinari di produzione integrata vengono pagate all'interno della misura 10?

R: No.

36. D: La taratura delle macchine irroratrici la devo rifare anche se già fatta nel 2016?

R: Sì, in quanto il beneficiario deve ottenere la certificazione di regolazione e taratura entro il secondo anno d'impegno.

37. D: Il premio della produzione integrata può essere concesso alle aziende che sono assoggettate ad una Organizzazione di Produttori e che beneficiano dei contributi OCM?

R: No, le aziende associate a OP, per le relative colture, non possono accedere al premio. Possono accedere al premio per le restanti colture.

38. D: Ho presentato la domanda di sostegno/pagamento impegnando 10 ettari di SOI a vite. Posso nella domanda di pagamento confermare solo una SOI a vite di 6 ettari?

R: Sì, ma con penalità, in quanto non viene rispettato l'art. 19 del bando di misura, pertanto sui 4 ettari non più impegnati verranno applicate le sanzioni del caso e i relativi recuperi dei premi precedentemente erogati a norma dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. L'impegno proseguirà solamente sulla superficie investita a vigneto.

39. D: Ho presentato la domanda di sostegno/pagamento impegnando 10 ettari di SOI a vite. Posso per motivi di gestione aziendale e opportunità estirpare 3 ettari di vigneto a novembre e reimpiantarli ad aprile?

R: Sì, senza penalità, a condizione che l'operazione di estirpo/reimpianto avvenga seguendo le norme del disciplinare di produzione integrata e certificata all'interno del SQNPI, al fine di mantenere la continuità colturale per tutta la durata dell'impegno. Le operazioni devono essere concluse entro la presentazione della domanda di pagamento della campagna successiva.

40. D: Ai sensi del bando di misura è obbligatorio assoggettare al sistema SQNPI tutta la stessa specie arborea appartenente alla medesima specie. In presenza di vigneto e meleto se solo il vigneto aderisce alla 10.1.2 anche il meleto deve aderire al sistema SQNPI?

R: No, a norma dell'art. 18 del bando di misura è prevista l'adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie. In questo caso il meleto non è vincolato all'adesione al SQNPI.

M10.1.3 INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

41. D: Posso impegnare con l'intervento solamente una parte della mia superficie aziendale?

R: Sì.

42. D: Devo mantenere stabilmente inerbita la SOI per tutto il periodo d'impegno?

R: Sì, nei limiti e nel rispetto dell'adeguamento degli impegni.

43. D: Il costo dell'inerbimento della SOI mi viene remunerato?

R: No, il costo dell'inerbimento della SOI è a carico del beneficiario e può essere effettuato tramite operazioni di semina o mediante inerbimento spontaneo. Si fa presente che nel calcolo del premio sono stati considerati anche i costi relativi alle spese per effettuare le operazioni di semina.

44. D: L'impegno prevede solamente il divieto dell'utilizzo di diserbanti sulla SOI per il controllo delle infestanti sotto fila?

R: Oltre al divieto dell'utilizzo dei diserbanti per il controllo delle infestanti sotto fila è vietato anche l'utilizzo di dissecanti e spollonanti chimici.

45. D: È previsto il pagamento anche per gli appezzamenti coltivati ad olivo?

R: No, tale coltura non rientra nel premio dell'intervento 10.1.3.

46. D: Per l'intervento 10.1.3 i mappali oggetto di estirpo e reimpianto causano una riduzione dell'aiuto?

R: Sì, la domanda va in riduzione o esclusione in quanto non sono previste interruzioni al rispetto dell'impegno di misura specifico che prevede di mantenere stabilmente inerbiti, per tutto il periodo di impegno, gli interfilari dei vigneti.

M10.1.4 DIVERSIFICAZIONE COLTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

47. D: Per ottenere il premio relativo all'intervento 10.1.4.1 No mais che caratteristiche deve avere la SOI?

R: La SOI nei due anni precedenti (2019-2020) alla domanda di sostegno/pagamento deve essere stata coltivata a mais come coltura principale.

48. D: Per ottenere il premio relativo all'intervento 10.1.4.2 Conversione dei seminativi a prato che caratteristiche deve avere la SOI?

R: La SOI nei due anni precedenti (2019-2020) alla domanda di sostegno/pagamento deve essere stata coltivata a mais o a cereali autunno vernini o proteoleaginose.

M10.1.5 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

49. D: La percentuale del 15% o del 20% che deve essere mantenuta annualmente non sfalciata prima del 30 agosto di ogni anno deve essere per particella?

R: La superficie non sfalciata può essere attribuita a particella, a corpo fondiario o parcella.

M10.1.6 GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

50. D: Quando e come e viene verificato il rapporto 0,40 - 1,40 UBA/ettaro nel periodo di pascolamento?

R: Il periodo di pascolamento non deve essere inferiore a 75 giorni nel periodo compreso tra il 01 aprile e il 31 ottobre di ogni anno d'impegno.

1. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'impegno relativo all'effettivo periodo di pascolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 35 del bando, il beneficiario inoltra via PEC (sviluppoagricolo@certregione.fvg.it) una dichiarazione indirizzata all'ufficio attuatore con la quale comunica la data di inizio di detto periodo (cioè la data da cui si realizzano le condizioni previste dall'articolo 35 comma 4).
2. La comunicazione di cui al punto 1 può pervenire anche da indirizzi PEC diversi da quello del beneficiario purché in nome e per conto dello stesso.
3. La comunicazione di cui al punto 1 avviene a seguito della presentazione della domanda di sostegno/pagamento o di pagamento entro il primo ottobre della campagna di riferimento.
4. Dalla data di cui al punto 1 decorrono i 75 giorni di pascolamento continuativi previsti dal bando.

M10.1.7 CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO

51. D: Posso inserire in domanda una macchia-radura realizzata con fondi propri?

R: No, tutti i tre sotto interventi della M10.1.7 devono essere stati costituiti avvalendosi di misure di finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Programmi comunitari.

M10.1.8 RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

52. D: Per l'alimentazione delle razze in via d'estinzione posso usare semi geneticamente modificati?

R: No, è vietato l'uso di semi geneticamente modificati per l'alimentazione dei capi in via di estinzione.